

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Filomeno Consiglio , 56/B – 72100 Brindisi – Tel. 0831.526405 – Fax 0831.528228

www.ordineingegneribrindisi.it – PEC: ordine.brindisi@ingpec.eu – e-mail: oringbrindisi@tiscalinet.it



Prot.n. 1190
Brindisi, 25.11.2013

Agli Ingegneri
Componenti il Consiglio di Disciplina
Loro Sedi

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi.

Il Presidente del Tribunale di Brindisi, Dott. Francesco Giardino, con nota prot. n. 1779 dell'8.11.2013 ha designato i Componenti effettivi e supplenti del Consiglio Territoriale di Disciplina.

Con riferimento al comma 7 art.5 del Regolamento, dai dati in nostro possesso, il Componente del Consiglio di Disciplina territoriale con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo risulta l'Ing. Aldo Solimini con N° 167 dal 03.07.1969.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI

Allegati: Provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale;
pagina 6 Boll.Ufficiale Min. Giustizia n.22 del 30.11.2012.




Tribunale di Brindisi

Presidenza

N. 1779 Prot.

Brindisi, 8.11.2013

O G G E T T O: Nomina componenti Consiglio di disciplina.



Al Sig. Presidente
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Brindisi
Via F. Consiglio, 56/B

BRINDISI

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1109/2013 del 28.10.2013 di cui all'oggetto, si trasmette il provvedimento di nomina dei componenti effettivi e supplenti del vs. Consiglio di disciplina.

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Giardino



Tribunale di Brindisi

Presidenza

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 riguardante le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri che prevede che tali componenti siano nominati, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'Ordine, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede sulla base di apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, previo parere vincolante del Ministro vigilante;

Visto il relativo Regolamento approvato nella seduta del 23 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012;

Visto l'articolo 5, co. 1, del Regolamento, il quale prevede che il Consiglio territoriale dell'Ordine predisponga un elenco di candidati pari al doppio del numero dei Consiglieri successivamente designati quali membri effettivi e supplenti;

Esaminata la nota del 28 ottobre 2013 n. 1109/2013 prot. a firma del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi, con la quale è stata richiesta la nomina del Consiglio di Disciplina sulla base dell'elenco di ventidue professionisti (venti della sez. A e due della sez. B);

N O M I N A

Componenti effettivi del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi i seguenti signori:

Sez.	Titolo	Nome	Cognome	Residenza
1	A	Ing. Giuseppe	di GIRONIMO	Francavilla Fontana
2	A	Ing. Luigi	GIORGINO	Mesagne
3	A	Ing. Pietro	DE LEONARDIS	Fasano
4	A	Ing. Saverio Antonio	SCHIRINZI	San Pietro Vernotico

5	A	Ing.	Angelo	RIZZIELLO	Brindisi
6	A	Ing.	Aldo	SOLIMINI	Brindisi
7	A	Ing.	Domenico	SARACINO	Brindisi
8	A	Ing.	Onofrio	CICIRIELLO	San Vito dei Normanni
9	A	Ing.	Renato	VENTRESCA	FrancaVilla Fontana
10	A	Ing.	Luigi	LAVINO	Brindisi
11	B	Ing.	Francesco	CAPODIECI	Mesagne

Componenti supplenti del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi i seguenti signori:

Sez.	Titolo	Nome	Cognome	Residenza
1	A	Ing.	Vincenzo Paolo	CAVALLO Ostuni
2	A	Ing.	Massimo	MIGLIETTA San Pancrazio Salentino
3	A	Ing.	Giuseppe	PONTRELLI Brindisi
4	A	Ing.	Antonio	LAMARINA Latiano
5	A	Ing.	Vincenzo	PAPADIA Latiano
6	A	Ing.	Fabio	PETROSILLO Brindisi
7	A	Ing.	Cesare	ARGENTIERI Brindisi
8	A	Ing.	Angela	MILONE Ostuni
9	A	Ing.	Angelo	VOLPE Brindisi
10	A	Ing.	Valentina	AUGENTI Brindisi
11	B	Ing.	Francesco	PANNA Sandonaci

Dispone, ai sensi dell'art. 5, co 6, del Regolamento, che il presente provvedimento sia trasmesso all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi per quanto di propria competenza.

Brindisi, 8.11.2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria Macchia

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Giardino

Per copia conforme
all'originale

BRINDISI, LI 11.11.2013
IL CANCELLIERE

Il Direttore di Cancelleria
Dr.ssa Maria Macchia

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

Articolo 5 (Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono asse-

gnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo.

3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento.

4. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

8. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo vi è l'obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

9. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finiti, designandone la sede.

Art. 6

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qua-